

Pubblicato il 22/09/2026

N. 03981/2026 REG.PROV.CAU.
N. 07747/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7747 del 2026, proposto da Biella Casale Vercelli Valsesia Acque S.p.A., Am+ S.p.A., **Cordar** S.p.A. Biella Servizi, Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., S.I.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Momma Sophie Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asm Vercelli S.p.A., non costituito in giudizio;

Ireti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Audita S.r.l., Ref Ricerche S.r.l., Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", Commissario Ad Acta Nominato Dalla Regione Piemonte, Regione Piemonte, Comune di Alice Castello, Utiliteam S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01846/2026, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'art. 56 c.p.a. dà adito all'emanazione di misure cautelari monocratiche esclusivamente *“in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”*;

Considerato, pertanto, che la concessione presidenziale di una misura cautelare monocratica d'urgenza inaudita altera parte (che ha natura eccezionale, considerata la compressione dei diritti processuali delle controparti) normativamente postula – in punto di *periculum in mora* – l'effettiva esistenza di una situazione a effetti gravissimi, irreversibili e irreparabili, tale da non consentire di attendere neppure il breve termine dilatorio che deve intercorrere tra il deposito dell'appello e l'udienza camerale in cui deve svolgersi l'ordinario e fisiologico scrutinio collegiale sulla domanda cautelare;

Considerato che le ragioni indicate da parte appellante non consentono di ravvisare i presupposti per l'adozione della chiesta misura monocratica sia per le ragioni prospettate dalla parte appellata sia perché le circostanze rappresentate non dimostrano adeguatamente le ragioni per cui la parte non possa attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare, atteso anche il fatto che la decisione collegiale da parte del Consiglio di Stato avverrà nei termini ristretti previsti dalla legge e considerato che ciascuna parte ha sempre il dovere di agire nel rispetto della legge;

Considerato in definitiva che non vi sono idonee ragioni per anticipare, in via monocratica, la tutela cautelare senza attendere la fisiologica trattazione collegiale all'udienza camerale che sarà fissata secondo le regole di rito;

Ritenuto che le spese della fase cautelare – considerato anche l'esito di questa decisione – saranno liquidate dal Collegio al momento dell'adozione dell'ordinanza collegiale sulla domanda cautelare.

P.Q.M.

Impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito da parte del Collegio sulla domanda cautelare, respinge l'istanza di misura cautelare monocratica.

Manda la Segreteria per la fissazione dell'udienza camerale nel rispetto delle norme di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2026.

**Il Presidente
Vincenzo Neri**

IL SEGRETARIO